



PATTO DI COLLABORAZIONE FRA QUARTIERE SANTO STEFANO E IL COMUNE DI CERVIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE, DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI – PROGETTO “NOTE DI SGUARDI”

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. N. _____/2020

tra

Il Quartiere Santo Stefano del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Via Santo Stefano n. 119, cod. fisc. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Katuscia Garifo, Direttore del Quartiere Santo Stefano, nominata con Ordinanza Sindacale P.G. N. 448984/2019, che agisce in nome e per conto dello stesso, domiciliata in Via Santo Stefano n. 119,

e

il Comune di Cervia, cod. fisc. 00360090393, legalmente rappresentato dall'Arch. Dott. Daniela Poggiali, dirigente del Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni del Comune di Cervia, di seguito denominato "Proponente"

premessi

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuova e valorizzi forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per addivenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" P.G. N. 289454/2016, di seguito denominato "Avviso pubblico" ;
- che la proposta di collaborazione PG. N. 542477/2019, presentata dal Comune di Cervia, è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall' "avviso pubblico", e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;

- che si sono svolti incontri di definizione della co-progettazione tra il Proponente, l'U.O. Reti e Lavoro di Comunità, l'Area Urbanistica Casa e Ambiente – Ambiente e Verde, con parere favorevole del 9 giugno 2020.

si definisce quanto segue

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune; la fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il Proponente intende inserire il Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano nella rete di piccole stazioni di sosta e transito nell'ambito del progetto "Arte pubblica in transito da Cervia verso l'Europa".

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il Proponente intende realizzare le seguenti attività:

- × installazione di tre bacheche all'interno del Giardino Lavinia Fontana, con parere favorevole dell'Area Ambiente e Verde tramite comunicazione del 9 giugno 2020;
- × affissione periodica di poster con temi legati al progetto e che rispecchino la memoria della vita quotidiana delle comunità;
- × partecipazione a eventi e incontri programmati sulla base di un calendario condiviso;
- × realizzazione di campagne pubbliche di raccolta fondi per autofinanziare lo sviluppo di interventi successivi;

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti s'impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività previste dal Patto:

- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni;
- valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare, le parti si impegnano allo scambio di tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e servizi interni ed esterni al Comune e nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni, svolgendo la attività indicate nel punto 2 del presente documento.

Il Proponente si impegna a:

1. utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Quartiere Santo Stefano su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento;
2. richiedere, in relazione alle diverse attività previste dal Patto e dagli interventi, gli eventuali atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia;
3. dare immediata comunicazione al Comune di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto;
4. installare le teche e garantirne la periodica manutenzione sine die.

Il Proponente, con la sottoscrizione del presente Patto, s'impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (Legge 20 Giugno 1952, n. 645, c.d. Legge Scelba) e della Legge 25 Giugno 1993, n. 205, c.d. Legge Mancino, e l'inosservanza del divieto

stabilito è causa di decadenza dal Patto.

Il Comune s'impegna a valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità d'intervento del Comune.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, ovvero a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole, una prima relazione illustrativa delle attività svolte entro il 30/11/2021.

Il Comune s'impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi e verifiche specifici.

5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- x semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i Cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi strumentali alla realizzazione delle azioni concordate, comunque denominati o esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali direttamente derivanti dalle attività concordate (in base all'art. 20 del Regolamento, all'art. 24 del DL 133/14 e all'art. 190 del Codice dei Contratti) e strumentali alla realizzazione delle stesse o all'organizzazione di piccoli eventi e agevolazione delle iniziative di promozione e di autofinanziamento volte al reperimento di fondi, o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle azioni di cura condivisa;
- x accesso all'utilizzo degli spazi comunali, in particolar modo le sale di Quartiere, a titolo gratuito, temporaneo e non esclusivo, in base all'art.21 del Regolamento, con il solo onere dei costi - ulteriori rispetto alle cosiddette spese vive - indicati o prescritti relativamente all'utilizzo delle sale (es: spese di guardiania);
- x fornitura di materiali di consumo, dei poster da affiggere sulle bacheche, della pubblicizzazione e comunicazione delle attività svolte nell'ambito del progetto;

Il Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano, inoltre, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso un contributo di carattere finanziario, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura, come meglio specificato nell'avviso pubblico, nel limite massimo di Euro 500,00 come segue:

- acquisto di materiali di consumo
- stampa dei poster
- grafica e comunicazioni

Le rate di corresponsione del contributo saranno liquidate a seguito di presentazione dei rendiconti previsti con le modalità stabilite dal citato Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, sull'esercizio finanziario 2020, in quanto trattasi di contributo atto ad allestire la mostra permanente di cui al punto 1.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente Patto di Collaborazione decorre dalla data della sottoscrizione con scadenza prevista il 30/11/2021; tale iniziativa proposta potrà proseguire per volontà delle parti, mediante atto espresso, al massimo per un anno, senza altri oneri a carico del Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano e prevedendo una verifica delle attività il 31 marzo 2021.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative o di ogni evento che possano incidere su quanto concordato nel presente Patto di Collaborazione.

7. RESPONSABILITÀ

E' a carico del Proponente munirsi di adeguate polizze assicurative, connesse all'espletamento delle attività legate all'iniziativa, a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi, fermo restando che il Proponente opererà sotto la sua personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modi di operare, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività medesime in condizioni di sicurezza.

Il Proponente si assume, inoltre, i compiti di responsabilità e vigilanza di cui agli artt. 31 e 32 del Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Il Comitato si impegna nello svolgimento delle attività previste dal presente patto al rispetto dei protocolli di sicurezza sanitari e regionali vigenti, nell'ambito del contrasto alla diffusione del COVID-19.

Infine, il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori può essere prevista l'interruzione della collaborazione.

Bologna,

per il Quartiere Santo Stefano
il Direttore
Dott.ssa Katuscia Garifo

per il Comune di Cervia
la dirigente Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni
Arch. Dott. Daniela Poggiali
